

STATUTO

BeHold S.r.l

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "BeHold S.R.L." a socio unico.

1.2 La sede legale della società è in Bologna. La società, nelle forme di legge, potrà istituire e sopprimere sedi amministrative nonché filiali, uffici di rappresentanza e di corrispondenza sia in Italia che all'Estero.

1.3 La durata della società è fissata sino al 31 luglio 2050 (duemilacinquant).

Art. 2 - Oggetto

2.1 La società ha come ente di riferimento ed unico socio l'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie di seguito indicate, operando secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea.

2.2 L'Università esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in conformità al diritto interno e comunitario come esplicitato al successivo art. 20.

2.3 La società ha per oggetto principale l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane ed estere di qualunque tipo e forma giuridica.

In particolare la società dovrà acquisire, gestire e valorizzare ed alienare sia la partecipazione diretta di quote in imprese spin off che valorizzano a mercato i risultati della ricerca svolta nell'ambito dell'Università di Bologna – Al-

ma Mater Studiorum sia la partecipazione in fondi di investimento/veicoli di gestione di fondi di investimento dedicati a sostenere investimenti in iniziative imprenditoriali generate dalla proprietà intellettuale dell'Ateneo. La società si qualifica quindi quale strumentale nei confronti dell'ente di riferimento e persegue le finalità previste dall'art. 4 lett. d) del D.Lgs 175/2016.

La società potrà inoltre svolgere nei confronti delle società ed imprese partecipate attività di direzione strategica, coordinamento, organizzazione, consulenza, fornitura di servizi comuni, anche di outsourcing e finanziamento

Occasionalmente la società potrà effettuare prestazioni di consulenza in materia amministrativa e di gestione aziendale nei confronti di terzi e compiere ogni altra operazione, mobiliare e finanziaria, strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano espressamente esclusi i servizi d'investimento di cui al D.Lgs 24/2/1998 N. 58 e successive integrazioni e modificazioni ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti e/o sottoposta a particolari autorizzazioni da disposizioni di legge e/o vietata dalle disposizioni vigenti.

2.4 Nei limiti della normativa comunitaria e nazionale delle società a totale controllo pubblico soggette a controllo analogo la società è vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento dei ricavi da vendite e prestazioni nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico. La produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

Art. 3 - Capitale sociale - Quote

3.1 La società è a capitale pubblico, il capitale è detenuto interamente dal

socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

3.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di deliberazione del socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

3.3 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione del socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

3.4 La società potrà acquisire dal socio unico versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

3.5 Il domicilio del socio, per tutto quanto concerne i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. Il mutamento del domicilio produce effetti, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione della variazione nel Registro delle Imprese.

Art. 4 - Decisioni del socio

4.1 Il socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

4.2 In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c. la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di

legge, del Sindaco Unico ovvero, di un Collegio Sindacale, e del presidente del Collegio Sindacale, qualora nominato, e/o del Revisore e la loro revoca;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

4.3 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile spetta al socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna la nomina e la determinazione del compenso dell'intero organo amministrativo e, qualora sia collegiale, la nomina del suo presidente ed eventualmente del suo vicepresidente; la nomina e la determinazione del compenso dell'organo di controllo; la nomina e la determinazione del compenso dei liquidatori.

La nomina degli organi della società, così come la loro eventuale revoca, avverrà con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e senza necessità di voto in assemblea.

Art. 5 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

5.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 6, le decisioni del socio unico possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà del socio devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni del socio.

5.2 Le decisioni del socio unico adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 6 - Assemblea

6.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 4.2 lettere d), e) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono l'amministratore unico ovvero uno o più amministratori, o del socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, le decisioni del socio unico devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

6.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

6.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convoca-

zione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

6.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 7 - Svolgimento dell'assemblea

7.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente se nominato oppure dall'amministratore più anziano di età.

7.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

7.3 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che, salvo diverse disposizioni di legge e salva la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione all'art.6.3 che precede, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dei precedenti articoli 6.3 e 6.4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 8 - Deleghe

8.1 L'unico socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

8.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche

per la seconda convocazione.

8.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno, ovvero una delega conferita per un determinato periodo, ovvero una delega valida fino a revoca.

Art. 9 - Verbale dell'assemblea

9.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

9.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 7.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio unico, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 10 - Quorum costitutivi e deliberativi

10.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole del socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 11 - Amministratori

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, all'atto della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

11.3 Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'Università.

11.4 I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

11.5 In caso di nomina di consiglio di amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Essi scadono in ogni caso con l'approvazione del bilancio dell'esercizio di cessazione del mandato del Rettore.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

12.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione del socio Università degli Studi di Bologna- Alma Mater

Studiorum, la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

12.6 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare l'Amministratore Unico, il medesimo amministratore ovvero, in caso di sua morte o impedimento, l'Organo di Controllo, se nominato, provvede immediatamente a sottoporre alla decisione del socio Università degli Studi di Bologna- Alma Mater Studiorum la nomina del nuovo amministratore o consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, anche la nomina del Presidente è fatta dal socio Università degli Studi di Bologna- Alma Mater Studiorum. L'eventuale nomina di un vice presidente da parte del socio Università degli Studi di Bologna- Alma Mater Studiorum è consentita solo quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta da parte di almeno un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il Sindaco Unico o i Sindaci effettivi, se nominati.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che, salvo diverse disposizioni di legge o salvo quanto indicato al punto

14.3 che precede, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15 - Poteri dell'Organo Amministrativo

15.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quanto stabilito dal successivo art. 20 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori, prevedendo che per determinate materie indicate nella delibera di nomina debba essere richiesta la preventiva acquisizione dell'autorizzazione del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dalla assemblea.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 - Rappresentanza

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza al vice presidente se nominato.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 Il socio Università degli Studi di Bologna- Alma Mater Studiorum potrà inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica.

17.3 Il limite massimo di compensi per ciascun beneficiario è fissato in Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario stesso, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

17.4 Non potranno altresì essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né eventuali trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 18 - Organo di Controllo e Revisore

18.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora il socio unico decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, la società potrà nominare:

- un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;

- un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;

- un Sindaco unico a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;

- un Sindaco unico al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;

- esclusivamente un Revisore legale (persona fisica o giuridica), limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti.

18.2 Per il funzionamento, le competenze, i poteri e la retribuzione dell'organo sindacale monocratico o collegiale valgono le norme di legge previste per le società per azioni e per la revisione legale dei conti.

18.3 I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 19 - Bilancio e utili

19.1 L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo predisporrà il progetto di bilancio, corredato con la documentazione di legge.

Il bilancio deve essere approvato dal socio unico Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

19.2 La documentazione suddetta, insieme con la Relazione dell'Organo di controllo, dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea.

19.3 Gli utili di bilancio verranno destinati come segue:

- una quota non inferiore al 5% alla riserva legale, fino al raggiungimento di una quota pari ad 1/5 del capitale sociale;
- l'utile residuo al perseguimento delle finalità statutarie di cui all'art. 2.3 del presente statuto.

Art. 20 – Modalità di esercizio del controllo analogo dell'Università di Bologna sulla società

20.1 L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni mediante:

- a) la definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività e la preventiva approvazione del Piano strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria.

- b) l'approvazione del bilancio di previsione, se predisposto su richiesta della stessa Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, delle Relazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo e del Piano annuale di attività;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo, delle Relazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo e la verifica annuale dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici;
- d) l'esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull'adeguatezza del modello organizzativo in funzione del perseguimento delle finalità, sull'organigramma e sue eventuali modifiche, sul piano occupazionale e sull'adozione di sistemi interni di monitoraggio della gestione economico-finanziaria. L'approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali.
- e) L'approvazione, con poteri di veto, degli atti di gestione e delle operazioni societarie che comportino un impegno di spesa, anche riferito all'acquisto di beni e servizi, o finanziario di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- f) L'approvazione di prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- g) La nomina degli organi sociali e determinazione dei compensi. La nomina dei liquidatori e determinazione del compenso e criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) L'approvazione, con potere di veto, l'assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al

fine di consentire l'esercizio dello stesso controllo;

In caso di mancato rispetto delle direttive e indicazioni operative o di grave inadempimento delle convenzioni attuative, rilevati anche con l'eventuale esercizio di controlli ispettivi, l'Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione del o dei componenti dell'Organo di gestione.

20.2 Le direttive e indicazioni operative dell'Università alla società sono attuate mediante apposite convenzioni di servizio e saranno realizzate dalla società in stretto coordinamento con le competenti articolazioni dell'Amministrazione generale dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della Terza Missione.

Art. 21 - Scioglimento della società

21.1 Nel caso di scioglimento o liquidazione della società per qualsiasi motivo, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nominerà uno o più liquidatori determinando i loro poteri e compenso, nonché le modalità di liquidazione; in mancanza di ciò si osserverà quanto disposto per legge.

Art. 22 - Disposizioni Generali

22.1 Il domicilio del socio unico, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese; l'amministratore unico, o il presidente del consiglio di amministrazione se nominato, potrà richiedere al socio unico, agli amministratori, ai Sindaci e al Revisore, se nominati, di comunicare alla società un diverso recapito – consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un indirizzo, un indirizzo di posta elettronica – al quale possano essere eseguite tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto.